

ATTO DI TRANSAZIONE

DI LITE PENDENTE

Tra

- l'Architetto Maurizio Schiazzano nato a Sorrento, il 04.03.1959 (C.F. SCHMRZ59C04I862U) e residente in Sorrento alla Via Fuorimura n. 21, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ferdinando Pinto (C.F. PNT FDN 52L16 H703R) e con questi elett.te dom.to presso lo studio legale Pinto & Associati in Sorrento alla via Fuorimura 20/b

E

- il Dott. Cacace Lucio, nato a Piano di Sorrento (NA), il 14/12/1983 (c.f. CCCLCU83T14G568I), quale Presidente e legale rapp.te p.t. del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta "Punta Campanella" (partita iva/codice fiscale 90039460630), con sede in Massa Lubrense (NA), alla via Roma n. 29, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio De Dominicis, C.F. DDMMRZ67A07F839F, presso il cui studio in Napoli, alla Via Salvator Rosa 256

PREMESSO CHE

- con atto di citazione del dicembre 2020 l'Arch. Maurizio Schiazzano nel premettere: *A) di avere prestato attività professionale per conto e nell'interesse del Consorzio di gestione Area Marina Protetta "Punta Campanella; B) Che l'opera professionale espletata durava oltre 5 anni e si è concretata in di-*

verse attività e precisamente dall'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori avente ad oggetto la realizzazione della nuova sede dell'Area Marina Protetta Punta Campanella, denominata "Punta Campanella Center" alla successiva direzione lavori; C) che in corso d'opera veniva richiesta ulteriore attività professionale per la redazione di varianti e di diverse soluzioni progettuali; conveniva in giudizio il Consorzio Punta Campanella innanzi il Tribunale di Torre Annunziata per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: A) in via preliminare: 1. Preso atto della circostanza che il Consorzio di gestione Area Marina Protetta "punta Campanella" ha già espressamente riconosciuto di essere debitore nei confronti dell'Arch. Maurizio Schiazzano per tale attività della somma di euro 50,000,00= (cinquantamila/00) e che, pertanto, tale somma può legittimamente intendersi come somma non contestata, disporre, in via preliminare, disporre con ordinanza, immediatamente esecutiva, ex art. 186 bis c.p.c. la condanna del Consorzio di gestione Area Marina Protetta "punta Campanella", in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre IVA e Cassa a favore dell'arch. Schiazzano; B) Nel merito: 2) Preso atto della complessità dell'incarico professionale espletato come documentato, accertare l'ammontare del credito professionale vantato dall'attore nei confronti del Consorzio di gestione Area Marina Protetta "Punta Campanella" così come determinato nel prospetto di notula del 10.9.2018 - dettati acconti corrisposti come verrà documentato in corso di causa - ovvero alla

somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia per l'attività professionale espletata e, per l'effetto, condannare il Consorzio di gestione Area Marina Protetta "Punta Campanella", in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma così come sarà determinata a favore dell'arch. Schiazzano oltre interessi e rivalutazione come per legge con decorrenza dalla lettera di messa in mora (detraendo in caso di adozione dell'ordinanza ex art.186 bis c.p.c. di cui al punto 1 quanto già erogato a tale titolo); 3) con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio con attribuzione al procuratore anti-statario".

- Si costituiva in giudizio il Consorzio Punta Campanella che nel contestare integralmente la domanda in fatto ed in diritto così concludeva: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: 1. In via preliminare, sospendere il presente procedimento onde consentire a parte istante di procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia; 2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e la nullità dell'atto di citazione, ai sensi e per gli effetti, degli artt. 163 e 164 n. 3 e 4 c.p.c.; 3. In diritto, respingere la domanda attorea perchè improponibile, improcedibile, inammissibile; 4. Nel merito rigettare la domanda attorea, perchè infondata in punto di fatto e di diritto, nonché non provata; 5. Ancora nel merito, dichiarare inesistente e/o inefficace l'accordo transattivo richiamato dall'istante, ovvero non concedere l'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c., difettandone i presupposti di legge per i motivi di cui in premessa; 6. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, liquidare la domanda nei limiti del*

giusto, tenendo conto delle somme, specificate in premessa, già percepite dall'attore a titolo di acconto sul maggiore avere; 7. Condannare parte istante al pagamento delle spese e dei compensi di causa";

- Che il giudizio, contrassegnato con il numero di R.G. 6558/20220, è stato rinviato per conclusioni all'udienza del 24 novembre 2022;
- Che nel corso del giudizio le parti, su sollecitazione e con l'ausilio dei rispettivi procuratori costituiti, hanno raggiunto un accordo al fine di definire bonariamente la questione così evitando il protrarsi del contenzioso e ristabilire i buoni rapporti di collaborazione professionale più che ventennali;
- Che più precisamente l'Arch. Schiazzano e il Presidente riprendevano i tentativi di bonario componimento già avviati con il precedente c.d.a. e giungevano a determinare l'importo da corrispondere a saldo nella complessiva cifra di €. 70.000,00 (settantamila/00) oltre I.V.A., INARCASSA E INPS. Nell'accordo, tuttavia, su sollecitazione del Presidente, veniva fatto rientrare anche l'impegno dell'arch. Schiazzano a chiudere al contabilità dei lavori, procedere al collaudo dell'opera e predisporre tutta la documentazione per completare l'iter procedimentale relativo alla pratica di finanziamento ancora pendente presso il Patto Territoriale attraverso il quale Consorzio aveva reperito i fondi per la realizzazione delle opere;

- Che, pertanto, l'Arch. Maurizio Schiazzano con nota a sua firma del 27 luglio 2022 comunicata a mezzo pec al Consorzio Punta Campanella la seguente nota dichiarava formalmente di essere disponibile ad accettare, a saldo e stralcio delle somme richieste con il giudizio intentato, la complessiva somma di €. 70.000,00 oltre I.V.A., INARCASSA E INPS chiarendo specificatamente come €. 68.000,00 oltre I.V.A., INARCASSA E INPS fossero da imputare alle prestazioni già effettuate *“mentre l'importo residuale di € 2.000 (oltre IVA, Inarcassa e INPS) sarà corrisposto ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione”*
- Che a detta proposta seguiva il riscontro del Consorzio che con nota, Prot. llo n. 1079 del 30.07.2022, a firma del Presidente avente ad Oggetto: <<“Punta Campanella Center” – Nuova sede della Riserva Naturale Marina Protetta all'interno del Collegio “Il Gesù” e dell'adiacente Torrione in via Roma, Massa Lubrense (Na) – Accettazione determinazione del corrispettivo dei servizi svolti e da svolgere in relazione all'importo transattivo vs rif. Pec del 26.07.2022 ed informativa prosecuzione procedimento >> accettava la proposta sopra riportata comunicando all'Arch. Schiazzano quanto segue:
<<*In riferimento alla vs proposta transattiva, questo Ente, accetta quando da voi riportato nella pec di cui all'oggetto ed in particolare relativamente ai compensi pari a quanto “definito e convenuto in € 70.000 (oltre IVA, Inarcassa e INPS) risulta il credito di importo superiore a € 68.000 (oltre IVA, Inarcassa e INPS),*

mentre l'importo residuale di € 2.000 (oltre IVA, Inarcassa e INPS) per prestazioni non ancora eseguite sarà corrisposto, appunto, ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione” Si informa, inoltre, che questa Presidenza porterà a ratifica la decisione assunta, quanto prima, ed autorizzerà gli uffici alla liquidazione di quanto dovuto. A tal proposito si chiede di procedere in tempi rapidi alla consegna di tutta la documentazione e certificazioni previste per presentare a rendicontazione al Patto Territoriale Penisola Sorrentina s.c.a.r.l. e di chiudere il pendente procedimento>>

- Che per le vie brevi veniva chiesto all'Arch. Maurizio Schiazzano di venire incontro alle esigenze di cassa del Consorzio e accettare un pagamento in due rate: una a valere sul bilancio di esercizio del 2022 e la seconda sul successivo bilancio 2023;
- Che l'Arch. Maurizio Schiazzano accettava tale condizione;
- Che con delibera del c.d.a. n. 26 del 12 settembre 2022 dopo una ampia e motivata premessa veniva deliberato *“Di ratificare il contenuto della nota in atti al n. 1.079 del 30.07.2022 del Presidente dell'AMP dott. Lucio Cacace e le determinazioni ivi contenute a superamento del contenzioso in atto fra l'arch. Maurizio Schiazzano e l'AMP e per addivenire alla collaudazione e rendicontazione finale dell'intervento denominato Punta Campanella Center – Nuova sede della Riserva Naturale Marina Protetta Punta Campanella all'interno del Collegio Il Gesù e nell'adiacente Torrione in via Roma, Massa Lubrense (Na),*

allegata per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto” altresì autorizzando il Presidente agli atti consequenziali e, dunque, alla sottoscrizione della presente transazione;

Tutto quanto sopra premesso

ART. 1

Le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante del presente atto e sono convenzione tra le parti, al pari delle clausole pattizie che seguono.

ART. 2

Il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Punta Campanella”, in persona del Presidente p.t. Lucio Cacace accetta la proposta dell’Arch. Maurizio Schiazzano formalizzata a mezzo pec del 25 luglio 2022 richiamata in premessa e ben nota alle parti e, pertanto, riconosce che il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Punta Campanella”, a saldo e stralcio delle competenze professionali di cui al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata e ampiamente descritto in premessa, è debitore nei confronti dell’Arch. Schiazzano della complessiva somma di €. 70.000,00 oltre I.V.A., Inarcassa e Inps.

L'Arch. Maurizio Schiazzano, dal canto suo, dichiara che con il pagamento della suddetta somma con le modalità che saranno di seguito specificate all'art. 3 si riterrà interamente soddisfatto e non avrà null'altro a che pretendere per le causali tutte di cui al giudizio descritto in premessa e, in ogni caso, per tutti i pregressi rapporti intrattenuti con il Consorzio.

ART. 3

Il pagamento della somma pattuita a transazione del pendente giudizio avverrà secondo le seguenti modalità:

- Quanto a €. 35.000,00 oltre I.V.A., INARCASSA E INPS come primo SAL delle attività già realizzate, da erogare entro e non oltre il 15 novembre 2022:

- Quanto a €. 33.000,00 oltre I.V.A., INARCASSA E INPS a saldo delle attività già realizzate ed €. 2.000,00 oltre I.V.A., INARCASSA

E INPS per la redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera. La somma complessiva di €. 35.000,00 oltre I.V.A., INARCASSA E INPS quale saldo della prestazione svolta e per le spettanze per la redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera saranno erogate in un'unica soluzione entro e non oltre il

15 aprile 2023 ad avvenuto espletamento delle prestazioni relative al
collaudo dell'opera ART. 4

Per espressa pattuizione tra le parti l'Arch. Schiazzano si impegna e si obbliga a chiudere la contabilità dei lavori realizzati, a procedere al collaudo dell'opera nonché a procedere alla redazione e predisposizione di tutti gli atti, per quanto di sua competenza, necessari per chiudere la pratica del finanziamento concesso dal Patto Territoriale per la realizzazione dell'opera.

ART. 5

Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti che, pertanto, provvederanno a farsi carico ciascuna delle spese dei rispettivi avvocati. Il giudizio attualmente pendente innanzi al tribunale di Torre Annunziata verrà fatto estinguere ex art. 309 c.p.c. per inattività delle parti. I procuratori costituiti sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà.

Massa Lubrense, 03 novembre 2022

Arch. Maurizio Schiazzano

Dott. Lucio Cacace

Avv. Ferdinando Pinto

Avv. Maurizio De Dominicis